SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A03695

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 aprile 2008, n. **99.**

Regolamento recante i requisiti di onorabilità e di professionalità dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita l'assicurazione nei rami vita, i requisiti di onorabilità e professionalità e le funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di responsabilità civile veicoli e natanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante la disciplina giuridica della professione di attuario;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare:

l'articolo 31, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita;

l'articolo 34, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti;

l'articolo 34, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, determina le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti;

Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 31, comma 2 e 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti;

b) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti che hanno sedi secondarie in Italia, limitatamente a tali sedi secondarie e per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e di qui in avanti così indicato;

b) «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami vita di cui all'articolo 31 del Codice, nonché l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti di cui all'articolo 34 del Codice;

c) «attuario revisore»: l'attuario preposto allo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 102 e 103 del Codice;

d) «basi tecniche»: tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;

e) «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa di assicurazione nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;

f) «fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;

g) «familiare»: il coniuge non separato legalmente, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico;

h) «ISVAP» o «Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

i) «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa ed i relativi valori attribuiti;

l) «ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria utilizzate ai fini della costruzione della tariffa;

m) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione, o, nelle imprese che abbiano adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di gestione o il comitato per il controllo sulla gestione ovvero per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

n) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che non abbiano adottato il sistema di cui all'articolo 2380, comma 1 del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

o) «premio di tariffa»: il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualità adottati dall'impresa di assicurazione;

p) «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;

q) «rami vita»: i rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;

r) «rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti»: i rami di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri e 12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, del Codice;

s) «relazioni d'affari»: relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria, ad eccezione di quelle regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi estranei e prive di una rilevanza economica tale da instaurare una dipendenza per una delle parti;

t) «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;

u) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

v) «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

z) «variabili di personalizzazione»: gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati.

Art. 3.

Ruolo dell'attuario incaricato

1. L'attuario incaricato è preposto allo svolgimento, in via continuativa, delle funzioni previste dal Codice e dalle disposizioni di attuazione, con particolare riguardo a quelle in materia di tariffe e riserve tecniche contenute nel Titolo III, Capi I e II, del Codice.

2. L'attuario incaricato, la società di revisione, l'organo di controllo, il responsabile della funzione di revisione interna delle imprese di assicurazione nonché ogni altro soggetto cui è attribuita una specifica funzione di controllo, collaborano, nel rispetto dei differenti ruoli assegnati dalle norme, scambiandosi reciprocamente dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO II

DISCIPLINA GENERALE SULL'ATTUARIO INCARICATO

Capo I

CONFERIMENTO E CESSAZIONE DELL'INCARICO

Art. 4.

Conferimento dell'incarico

1. Le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita o nei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti nominano l'attuario incaricato entro quarantacinque giorni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa ed informano l'ISVAP della nomina entro i successivi quindici giorni.

2. Non sono tenute agli adempimenti indicati nel comma 1 le imprese di assicurazione la cui autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione nei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti è limitata ai rischi per i quali non sia previsto l'obbligo di assicurazione.

3. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione nomina l'attuario incaricato fra i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli articoli 7 e 8 e che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 9. Ai fini della nomina l'organo amministrativo verifica il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 11.

4. L'ISVAP può acquisire dalle imprese di assicurazione e dagli attuari incaricati ogni atto, informazione e documento idoneo all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 e delle situazioni di cui agli articoli 9 e 11.

Art. 5.

Cessazione dell'incarico

1. La cessazione dell'incarico ha luogo, oltre che per decesso e scadenza dell'incarico, in caso di dimissioni dall'incarico, di decadenza, di revoca dell'incarico da parte dell'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice e dell'articolo 8, comma 1,

lettera *b)* del presente regolamento, ovvero di qualsiasi altra causa prevista dal Codice e dalle relative disposizioni di attuazione.

2. In tutte le ipotesi di cessazione dall'incarico l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad indicare un nuovo attuario secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 31, comma 6, del Codice.

Capo II
REQUISITI

Art. 6.
Autonomia dell'attuario incaricato

1. L'attuario incaricato può essere sia un dipendente dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di altre imprese, anche non assicurative, appartenenti allo stesso gruppo, sia un professionista esterno.

2. L'impresa di assicurazione garantisce le condizioni affinché l'attuario incaricato sia posto in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e in libertà di giudizio, avendo libero accesso ai dati e alle informazioni aziendali necessarie.

3. Qualora l'impresa di assicurazione non adempia agli obblighi di cui al comma 2, l'attuario incaricato, previo avviso scritto all'impresa di assicurazione di ottemperare tempestivamente, comunica immediatamente all'ISVAP, all'organo di controllo, al responsabile della revisione interna delle imprese di assicurazione e ad ogni altro soggetto a cui è attribuita una specifica funzione di controllo, gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi compiti. Tali impedimenti possono essere segnalati all'ISVAP anche dalla società di revisione e dai membri dell'organo di controllo.

Art. 7.
Requisiti di onorabilità

1. Non può essere nominato attuario incaricato colui che:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) versi in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, o con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;

d) sia stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Art. 8.
Requisiti di professionalità

1. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

a) essere iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;

b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi cinque anni, dall'incarico di attuario incaricato ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice o dall'incarico di attuario revisore ai sensi dell'articolo 105 del Codice;

c) essere dotato di comprovata esperienza attuariale nel settore cui l'incarico si riferisce ai sensi del comma 2.

2. La comprovata esperienza di cui al comma 1, lettera *c)* sussiste qualora l'attuario incaricato dimostri la ricorrenza di almeno una delle seguenti situazioni:

a) avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attività professionale attuariale nel settore cui l'incarico si riferisce;

b) avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attività di natura attuariale presso enti di diritto pubblico o società private.

Art. 9.
Incompatibilità

1. L'attuario incaricato non deve trovarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

a) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:

1) dell'impresa di assicurazione o della sua controllante;

2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa di assicurazione o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;

b) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di suoi familiari agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale dell'impresa di assicurazione o della sua controllante;

c) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con l'impresa di assicurazione o con la sua società controllante, con esclusione del rapporto di lavoro dipendente;

d) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza dell'attuario incaricato.

2. L'attuario incaricato non può assumere contemporaneamente l'incarico di attuario revisore dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico o di attuario revisore della sua controllante.

3. L'attuario incaricato non deve trovarsi, nei confronti dell'attuario revisore dell'impresa di assicurazione o dell'attuario revisore della sua controllante, in alcuna delle seguenti situazioni:

a) essere un familiare;

b) avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività attuariale sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

4. Qualora le situazioni di cui al comma 1 ricorrano rispetto ad altro attuario ovvero ad altro professionista, diverso dall'attuario incaricato, che con quest'ultimo condivida l'appartenenza ad una struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attività sia svolta a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, le imprese di assicurazione adottano adeguate procedure per la gestione dei conseguenti eventuali conflitti di interessi.

5. L'attuario incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale dell'impresa di assicurazione prima che siano trascorsi tre anni.

Art. 10.

Decadenza dall'incarico

1. L'attuario incaricato comunica immediatamente all'impresa di assicurazione e all'ISVAP la perdita dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8, nonché la sussistenza o la sopravvenienza di una delle incompatibilità di cui all'articolo 9.

2. Resta fermo in ogni caso il potere da parte dell'impresa di assicurazione e dell'ISVAP di accertare autonomamente, salva comunicazione all'attuario incaricato, la carenza e la perdita dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8, nonché la sussistenza o la sopravvenienza di una delle incompatibilità di cui all'articolo 9.

3. Nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 l'attuario decade dall'incarico ad eccezione dei casi di sopravvenienza dell'incompatibilità con l'attuario revisore previsti all'articolo 9, commi 2 e 3, che comportano la decadenza dall'incarico di attuario revisore.

Art. 11.

Limiti al cumulo degli incarichi

1. Il limite massimo degli incarichi assunti in qualità di attuario incaricato è fissato in 5 unità.

2. Qualora l'attuario incaricato assuma anche incarichi di attuario revisore, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma 1, il limite massimo degli incarichi complessivi è fissato in 8 unità.

3. Ai fini del calcolo del numero degli incarichi viene assegnato il punteggio di seguito indicato:

a) un'unità per ogni incarico di attuario incaricato;

b) 0,5 unità per gli incarichi in qualità di attuario incaricato successivi al primo assunti nell'ambito del medesimo settore di attività, presso imprese di assicurazione appartenenti allo stesso gruppo;

c) un'unità per ogni incarico di attuario revisore.

4. L'attuario incaricato è tenuto a rassegnare le dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti in violazione dei limiti previsti dai commi 1 e 2 entro dieci giorni dal superamento dei limiti stessi, dandone comunicazione all'ISVAP nei successivi cinque giorni. Se l'interessato non adempie, l'ISVAP dichiara la decadenza degli incarichi assunti in violazione dei limiti previsti ai commi 1 e 2 entro venti giorni dalla conoscenza del superamento dei limiti stessi.

TITOLO III

FUNZIONI DELL'ATTUARIO INCARICATO DALL'IMPRESA CHE ESERCITA I RAMI RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI.

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TARIFFE

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano esclusivamente all'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti.

Art. 13.

Funzioni in materia di tariffe

1. Nell'ambito dei controlli sulle tariffe dell'assicurazione obbligatoria dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti l'attuario incaricato, per ogni tariffa o modifica tariffaria adottata dall'impresa:

a) verifica preventivamente, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Codice, le basi tecniche e procede, nel caso di utilizzo di basi tecniche aziendali, al controllo della corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, dei rischi assicurati e dei sinistri;

b) verifica le metodologie statistiche, le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno tariffario e di ogni ulteriore elemento considerato nell'ambito della definizione della tariffa;

c) valuta la coerenza dei premi di tariffa con le basi tecniche adottate dalle imprese di assicurazione, siano esse costituite da dati aziendali o da rilevazioni statistiche di mercato;

d) verifica che le tariffe siano costruite per settori di tariffazione ovvero per classi o gruppi di rischi sufficientemente numerosi ed omogenei, tali da garantire la significatività delle rilevazioni statistiche, con particolare riferimento alla frequenza e al costo medio dei sinistri. Il rispetto del principio di coerenza di cui alla lettera *c)* è verificato con riferimento alle singole classi di tariffazione.

2. Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una relazione tecnica sulla tariffa, redatta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14, nella quale l'attuario incaricato riporta anche il proprio giudizio sulla tariffa.

3. L'attuario incaricato informa tempestivamente l'ISVAP di un eventuale giudizio negativo sulla tariffa nonché, ove ne sia venuto a conoscenza, dell'adozione da parte dell'impresa di assicurazione di una tariffa che non è stata sottoposta alle verifiche di cui al presente articolo.

Art. 14.

Relazione tecnica sulla tariffa

1. Nella relazione tecnica sulla tariffa l'attuario incaricato:

a) descrive, con riguardo ai singoli settori di tariffazione e ad ogni formula tariffaria adottata, la metodologia, i criteri e le ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati dall'impresa di assicurazione per la determinazione del fabbisogno tariffario e del premio medio di tariffa;

b) illustra le basi tecniche utilizzate dall'impresa di assicurazione nonché le metodologie applicate per la selezione e l'impiego delle variabili di personalizzazione ai fini della determinazione dei premi di tariffa e indica il periodo di validità della tariffa;

c) indica, in funzione del modello tariffario adottato, elementi quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri, il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione, l'eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti di tariffa con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di valorizzazione nonché le modalità di calcolo dei premi di tariffa;

d) riporta la valutazione sulla coerenza dei premi di tariffa alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario e ad altri elementi di riferimento ed esprime un giudizio sulla tariffa.

2. La relazione tecnica sulla tariffa è redatta in conformità alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice.

3 . La relazione tecnica sulla tariffa è sottoscritta dall'attuario incaricato che la trasmette, almeno sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della tariffa, all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione.

4. Le imprese di assicurazione conservano per un periodo di almeno cinque anni, la relazione tecnica sulla tariffa, nonché, per un periodo di almeno due anni, su supporto informatico, ogni informazione di dettaglio relativa all'intero procedimento di costruzione dei premi di tariffa. Detti periodi decorrono dalla data di cessazione della vigenza della tariffa.

5. La relazione tecnica sulla tariffa è trasmessa dall'impresa di assicurazione, su richiesta, all'ISVAP, alla società di revisione dell'impresa ed all'organo di controllo.

Art. 15.

Imprese di assicurazione con sede legale in uno degli Stati membri

1. Ai fini dell'accertamento del rispetto delle disposizioni normative italiane in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le imprese con sede legale in uno degli Stati membri trasmettono all'ISVAP, a richiesta, la documentazione tecnica di supporto dei premi di tariffa praticati in Italia.

Capo II

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RISERVE TECNICHE

Art. 16.

Funzioni in materia di riserve tecniche

1. Nell'ambito dei controlli sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che l'impresa di assicurazione intende iscrivere nel bilancio di esercizio, l'attuario incaricato:

a) verifica la corretta presa in carico, da parte dell'impresa di assicurazione, del portafoglio polizze e sinistri ai fini della determinazione delle riserve tecniche;

b) verifica la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa di assicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;

c) verifica la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle disposizioni emanate in materia.

2. Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una relazione tecnica sulle riserve, redatta in conformità alle prescrizioni dell'articolo 17, nella quale l'attuario incaricato riporta anche il proprio giudizio sulle riserve tecniche.

Art. 17.

Relazione tecnica sulle riserve

1. Nella relazione tecnica sulle riserve l'attuario incaricato:

a) descrive le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo adottati dalle imprese di assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche;

b) illustra le procedure e le metodologie applicate nonché le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche;

c) attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge, di regolamento e di ogni altra disposizione ed esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche.

2. La relazione tecnica sulle riserve è redatta in conformità alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice.

3. La relazione tecnica sulle riserve è sottoscritta dall'attuario incaricato che la trasmette, almeno dieci giorni prima dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, all'organo amministrativo, nonché all'organo di controllo ed alla società di revisione dell'impresa di assicurazione.

4. Se l'attuario incaricato non intende rilasciare il giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche di cui all'articolo 37, comma 2, del Codice, informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica sulle riserve, corredata delle specifiche motivazioni.

5. La relazione tecnica sulle riserve è trasmessa dall'impresa di assicurazione all'ISVAP con il bilancio d'esercizio ed è conservata presso le imprese per almeno cinque anni dalla data di sottoscrizione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME ABROGATE

Art. 18.

Disciplina transitoria

1. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'attuario incaricato non sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 9, la conseguente decadenza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, ha luogo decorsi sei mesi da tale data.

2. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ricorrano le condizioni di superamento dei limiti di cui all'articolo 11, l'attuario incaricato è tenuto a regolarizzare la propria posizione entro sei mesi da tale data.

3. Fino all'emanazione del regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice, la relazione tecnica sulla tariffa e la relazione tecnica sulle riserve dei rami responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono redatte in conformità agli schemi previsti nella Parte Tecnica, Sezione I e Sezione II di cui alla Circolare ISVAP 14 maggio 2004, n. 531/D.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro delle attività produttive 28 gennaio 2004, n. 67.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 73

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Nota al titolo:

— Il testo degli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 31 *(Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita).* — 1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.

2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.

3 . L'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.

4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall'incarico.

5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario è revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari.

6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.».

«Art. 34 *(Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti).* — 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.

2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.

3. L'attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche.

4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, commi 3, 4, 5 e 6.».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante «Disciplina giuridica della professione di attuario», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1942, n. 69.

— La legge 12 agosto 1982, n. 576, recante «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1982, n. 229.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.

— Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario, sono i seguenti:

«Art. 8 *(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza del parere.».

«Art. 21 *(Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega).* — 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;

b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì, che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati;

c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri già previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformità di disciplina in relazione a servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo;

d) prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative;

e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;

f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento;

g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;

h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai princìpi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei princìpi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori;

i) nell'applicazione dei princìpi si dovrà tener conto della professionalità dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;

l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta amministrativa;

m) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;

n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti;

o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;

p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste;

q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei princìpi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative;

r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.

2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai princìpi della parità concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.

3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'art. 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.

4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza.».

— Per il testo degli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 31 e 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.

— Il testo degli articoli 102 e 103 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono i seguenti:

«Art. 102 *(Revisione contabile del bilancio)*. — 1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una società di revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.

2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'art. 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, è corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.

3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'art. 2409-*bis* del codice civile.

4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.

«103 *(Attuario nominato dalla società di revisione)*. — 1. Se tra gli amministratori della società di revisione non è presente un attuario iscritto nell'albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla società è corredata dalla relazione di un attuario, iscritto nell'albo professionale e nominato dalla medesima società di revisione, che riporta il giudizio di cui all'art. 102, comma 2.

2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la società di revisione revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.

3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'art. 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità.».

— Il testo dell'art. 2380, del codice civile, è il seguente:

«Art. 2380 *(Sistemi di amministrazione e di controllo)*. — Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.

Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione.».

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è il seguente:

«Art. 2 *(Classificazione per ramo)*. — 1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.

3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:

1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;

2) Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;

3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;

4) Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;

5) Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;

6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;

7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

8) Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;

9) Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7 causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;

10) Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);

11) Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);

12) Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);

13) Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;

14) Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;

15) Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;

16) Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;

17) Tutela legale: tutela legale;

18) Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.

4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:

a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;

b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;

c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e trasporti»;

d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;

e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»;

f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilità civile»;

g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;

h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».

5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:

a) sono connessi con il rischio principale;

b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;

c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.

6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.».

Note all'art. 3:

— Il testo del Titolo III, Capi I e II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è il seguente:

«TITOLO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA — *Capo I* - DISPOSIZIONI GENERALI — "Art. 30 *(Requisiti organizzativi dell'impresa).* — 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.

2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.

3. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento.".

"Art. 31 *(Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita).* — 1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.

2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.

3. L'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.

4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilità che ne determinano la decadenza dall'incarico.

5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di attuazione, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario è revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari.

6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, l'impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.".

"Art. 32 *(Determinazione delle tariffe nei rami vita).* — 1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'art. 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati.

2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati all'art. 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'ISVAP con regolamento.

3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami vita è trasmesso all'ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella quale l'attuario incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.

4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'ISVAP può vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.

5. È consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'art. 167, comma 2.

6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.".

"Art. 33 *(Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita).* — 1. L'ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.

2. L'ISVAP può altresì determinare nel regolamento più tassi massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta preventivamente l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato.

3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.

4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.

5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l'impresa può scegliere il tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.

6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati dall'ISVAP alla commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.".

"Art. 34 *(Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti).* — 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'art. 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.

2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP.

3. L'attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche.

4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, commi 3, 4, 5 e 6.".

"Art. 35 *(Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti)*. — 1. Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.

2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.

4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.".

"*Capo II* - RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA E DANNI — Art. 36 *(Riserve tecniche dei rami vita)*. — 1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'ISVAP con regolamento.

2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui all'art. 32, comma 3. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.

3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.

4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche.

5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'art. 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.

6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche.

7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.".

"37 *(Riserve tecniche dei rami danni)*. — 1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.

2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.

3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.

4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.

5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.

6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.

7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.

8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa può esercitare il diritto di recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.

9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.

10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.

11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.".

"Art. 37-*bis (Riserve tecniche del lavoro indiretto)*. — 1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. Si applica l'art. 64, comma 2.

2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 42-*bis*, comma 1, e 65, comma 3, le imprese costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate."».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.

Note all'art. 7:

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1956, n. 327.

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro la mafia.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1965, n. 138.

— Il testo dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, è il seguente:

«TITOLO II - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI — "Art. 444 *(Applicazione della pena su richiesta)*. — 1. ... *(Omissis)*.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.

... *(Omissis)*".».

— Il titolo XI del libro V del codice civile, reca: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi.».

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1942, n. 81.

Note all'art. 8:

— Per la legge 9 febbraio 1942, n. 194, si veda la nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.

— Il testo dell'art. 105 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è il seguente:

«Art. 105 *(Revoca dell'incarico all'attuario revisore)*. — 1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, o dell'attuario nominato dalla società di revisione ai sensi dell'art. 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di revisione, ne informa la CONSOB.

2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall'art. 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'art. 103, comma 1, può disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.

3. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di revisione e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la società di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.

4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari.

5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, e da comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.

6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.».

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 37, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è il seguente:

«Art. 37 *(Riserve tecniche dei rami danni)*. — 1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.».

— Il testo dell'art. 190, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, seguente:

«Art. 190 *(Obblighi di informativa)*. — 1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.».

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 37, comma 1 e dell'art. 190, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota all'art. 14.

— Il testo dell'art. 37, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è il seguente:

«2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attività nei rami relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.».

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 37, comma 1 e dell'art. 190, commi e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota all'art. 14.

Note all'art. 19:

— Il decreto ministeriale 28 gennaio 2004, n. 67, recante «Regolamento in materia di attività dell'attuario incaricato, previsto dall'art. 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» abrogato dal presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2004, n. 64.

08G0119

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 aprile 2008.

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per i rifugiati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di seguito denominato «Fondo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, concernente «Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato»;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2007 con il quale, oltre a stabilire le linee guida, il formulario per la presentazione da parte degli Enti locali delle domande di contributo a valere sul Fondo, i criteri per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo, le modalità per la sua eventuale revoca, si provvede ad assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

Considerato che attualmente le risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo sulla u.p.b. 4.1.2.5 del Ministero dell'interno ammontano a complessivi euro 21.284.982,15 - al netto anche delle risorse riservate al finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione del Servizio centrale, di cui art. 32-1 *sexies*, comma 4 del decreto-legge di cui euro 17.630.000,00 sul capitolo 2311 per l'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale e, sul capitolo 2351 p.g. 6, euro 4.329.921,59 - quale dotazione annuale di bilancio al netto degli accantonamenti previsti per legge - ed euro 1.325.060,56 dovuti all'accreditamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una pregressa quota del Fondo europeo rifugiati;

Viste le graduatorie dei progetti presentati dagli Enti locali per le categorie «ordinari» e «vulnerabili», approvate dalla commissione di valutazione in data 17 marzo 2008;

Rilevato che la Conferenza unificata, nella seduta svoltasi il 20 marzo 2008, ha reso parere favorevole rispetto alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo sulla base dell'allegata graduatoria;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le graduatorie formate dalla commissione di valutazione di cui in premessa, che unite al presente decreto ne costituiscono parte integrante. Per l'anno finanziario 2008, a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati - capitoli 2311 e 2351.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno» sono assegnati i finanziamenti ai servizi di accoglienza attivati dagli Enti locali secondo la capacità ricettiva e gli importi indicati per ciascun Ente nelle graduatorie medesime.

Roma, 10 aprile 2008

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno foglio n. 323

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Enti Locali assegnatari Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo ANNO 2008

	ENTI LOCALI progetti categorie vulnerabili	Capacità ricettiva	Finanziamento assegnato
1	VENEZIA	15	€ 205.875,00
2	ANCONA	15	€ 274.350,00
3	RAGUSA	18	€ 236.520,00
4	TORINO	15	€ 286.599,43
5	MODICA	15	€ 197.100,00
6	AGRIGENTO	20	€ 248.200,00
7	COMISO	10	€ 153.300,00
8	CAGLIARI PROVINCIA	15	€ 168.909,00
9	PORTO SAN GIORGIO	25	€ 292.000,00
10	SAN PIETRO VERNOTICO	15	€ 128.640,92
11	PESCARA	15	€ 108.500,00
12	ROCCAGORGA	15	€ 92.650,57
13	BASSANO ROMANO	20	€ 118.112,76
14	GROTTAGLIE	20	€ 117.484,52
15	BARI	15	€ 341.688,12
16	CARONNO PERTUSELLA	15	€ 188.228,56
17	MAZZARINO	15	€ 168.180,00
18	TERNI	16	€ 89.977,79
19	ROMA	15	€ 292.746,00
20	MATERA	15	€ 137.150,01
21	UNIONE COMUNI ANTICA TERRA DI LAVORO	15	€ 148.793,33
22	CATANIA	15	€ 151.782,84
23	JESI	15	€ 175.200,00
24	ASCOLI PICENO PROVINCIA	15	€ 128.191,11
25	ACRI	15	€ 164.250,00
26	CONZA DELLA CAMPANIA	15	€ 220.850,00
27	CROTONE PROVINCIA	15	€ 151.187,98
28	GENOVA	10	€ 260.160,86
29	SIRACUSA	15	€ 169.080,00
	TOTALI	**454**	**€ 5.415.708,80**

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Enti Locali assegnatari Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo ANNO 2008

	ENTI LOCALI progetti categorie ordinarie	Capacità ricettiva	Finanziamento assegnato
1	TORINO	50	€ 632.735,77
2	PARMA	20	€ 152.500,00
3	VENEZIA	75	€ 823.500,00
4	MODENA	45	€ 403.260,14
5	TRIESTE	45	€ 394.200,00
6	SESSA AURUNCA	18	€ 113.110,93
7	BRENO	15	€ 123.800,00
8	MARSALA	15	€ 43.268,71
9	PERUGIA	20	€ 214.366,18
10	FORLI'	20	€ 112.197,46
11	PADOVA	15	€ 119.594,80
12	BARI	15	€ 113.263,60
13	UNIONE COMUNI ALTA SABINA	25	€ 239.531,25
14	SANTORSO	18	€ 110.963,45
15	BARLETTA	20	€ 135.672,16
16	MILANO	100	€ 483.090,06
17	BERGAMO	15	€ 66.284,46
18	MACERATA	35	€ 266.550,38
19	TREPUZZI	15	€ 112.322,41
20	LECCO	15	€ 150.499,92
21	UDINE	45	€ 270.106,00
22	IVREA	21	€ 131.873,05
23	RAGUSA	17	€ 173.740,00
24	FIRENZE	45	€ 380.483,95
25	NAPOLI	19	€ 161.120,00
26	TRAPANI	15	€ 65.775,06
27	COSENZA	25	€ 200.750,00
28	CHIESANUOVA	15	€ 110.900,00
29	ALICE BEL COLLE	15	€ 151.343,80
30	COMISO	15	€ 153.300,00
31	FIDENZA	25	€ 98.535,32
32	RAVENNA	45	€ 356.618,37
33	PONTEDERA	23	€ 152.758,58
34	BADOLATO	15	€ 120.286,22
35	CELLENO	25	€ 167.054,53
36	SEZZE	25	€ 165.998,49
37	BITONTO	42	€ 246.864,24
38	CODROIPO	18	€ 104.266,00

39	LODI	16	€ 117.600,00
40	PORDENONE	25	€ 155.061,78
41	BOLOGNA	35	€ 233.493,36
42	MATERA	15	€ 119.245,52
43	LUCERA	20	€ 126.627,28
44	NARNI	20	€ 108.221,08
45	VITERBO	15	€ 101.953,81
46	VERONA	20	€ 157.357,64
47	ROVIGO	15	€ 118.260,00
48	BORGO SAN LORENZO	20	€ 144.283,72
49	PISA	15	€ 119.595,96
50	SESTO CALENDE	15	€ 142.740,00
51	GROTTAMMARE	15	€ 131.838,00
52	ROSIGNANO MARITTIMO	18	€ 116.794,42
53	PRATO	45	€ 281.027,66
54	ROMA	150	€ 666.715,79
55	SALERNO	15	€ 107.024,33
56	TODI	15	€ 78.740,33
57	AREZZO	15	€ 105.941,25
58	CARONNO PERTUSELLA	25	€ 237.887,14
59	MAZARA DEL VALLO	15	€ 104.775,00
60	ANCONA	18	€ 164.954,88
61	CASSINO	20	€ 189.477,84
62	OSTUNI	15	€ 94.742,82
63	SIRACUSA	30	€ 205.086,71
64	GENOVA	60	€ 508.080,00
65	CROTONE PROVINCIA	25	€ 304.876,93
66	LUCCA PROVINCIA	15	€ 92.814,57
67	FARA IN SABINA	15	€ 108.399,00
68	AGRIGENTO	15	€ 151.265,57
69	MANFREDONIA	20	€ 275.716,82
70	FERRARA	15	€ 158.336,94
71	CALTANISSETTA	15	€ 162.016,94
72	CASERTA PROVINCIA	15	€ 100.217,85
73	BRESCIA	20	€ 164.543,06
74	VARESE	18	€ 171.288,00
75	PORTOCANNONE	15	€ 126.302,60
76	FOGGIA	20	€ 139.230,28
77	TRENTO PROVINCIA	15	€ 114.720,00
78	CATANIA	21	€ 133.191,19

79	CITTAREALE	15	€ 147.825,00
80	CREMONA	15	€ 116.962,06
81	CASANDRINO	15	€ 70.000,00
82	ACIREALE	20	€ 93.507,51
83	FIUMICINO	15	€ 128.057,79
84	ALESSANDRIA PROVINCIA	15	€ 91.334,16
85	TARANTO	15	€ 84.487,50
86	STORNARA	15	€ 95.550,68
	TOTALI	**2102**	**€ 15.690.656,05**

08A03930

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2008.

Rideterminazione del cofinanziamento statale, relativo all'annualità 2004, del Programma Operativo Nazionale «Pesca» periodo 2000-2006, inserito nel Q.C.S. obiettivo 1. (Decreto n. 13/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che prevede, relativamente ai programmi operativi nazionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ovvero di altre leggi di settore e, relativamente ai programmi operativi regionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del predetto Fondo nella misura del 70 per cento della quota nazionale pubblica, rimanendo a carico delle regioni e/o degli enti locali la rimanente quota del 30 per cento;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 e n. 1263/99 del Consiglio dell'Unione europea riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni concernenti lo strumento finanziario della pesca (SFOP);

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) 3384 del 17 novembre 2000, di approvazione del programma operativo relativo al settore della pesca, che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 5501 del 21 dicembre 2004, che ha modificato il piano finanziario della suddetta decisione della Commissione europea C(2000) 3384 del 17 novembre 2000, prevedendo un contributo totale dello SFOP pari ad € 132.954.000,00;

Considerato che l'art. 31, paragrafo 2, del regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, dispone che la Commissione disimpegni automaticamente la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'art. 32, paragrafo 3, di detto regolamento, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno;

Considerato che, alla fine del 2006 i pagamenti mediante acconto e le domande di pagamento ammissibili che sono state presentate ai fini del contributo SFOP a valere sul Programma Operativo Pesca erano inferiori agli importi impegnati relativi alle annualità 2000-2004, con la conseguenza che la pare inutilizzata, pari ad € 450.673,39, doveva essere disimpegnata;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 4552 del 28 settembre 2007 - che da ultimo modifica la suddetta decisione C(2000) 3384 del 17 novembre 2000 - che in applicazione dell'art. 31 paragrafo 2, del regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, ha rideterminato in € 20.570.502,61 (dai precedenti € 21.021.176,00) la quota comunitaria relativa all'annualità 2004, con contestuale riduzione, da € 132.954.000,00 ad € 132.503.326,61, del contributo totale dello SFOP a valere sul Programma Operativo Pesca;

Considerato, pertanto, che, relativamente alla predetta annualità 2004, è necessario disporre anche il disimpegno della corrispondente quota statale nella misura di 450.673,39, rideterminando, di conseguenza, la quota di cofinanziamento nazionale riferita a tale annualità in € 11.769.318,61 (dai precedenti € 12.219.992,00 assegnati con decreto n. 7 del 18 febbraio 2005) e riducendo ad € 92.407.040,61 (dai precedenti € 92.857.714,00) il totale della quota di cofinanziamento nazionale assegnata per l'intero periodo di programmazione;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 31 marzo 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo «Pesca», a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per effetto del disimpegno automatico di cui all'art. 31, paragrafo 2, del regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, è rideterminato, per l'anno 2004, a modifica di quanto stabilito dal punto 1 del precedente decreto n. 7 del 18 febbraio 2005, in € 11.769.318,61, come evidenziato nell'allegata tabella A.

2. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

L'ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro 2 Economia e finanze, foglio n. 215

TABELLA A

Programma Operativo Nazionale "Pesca" inserito
nel Q.C.S. obiettivo 1 - 2000/2006 - SFOP
Rideterminazione annualità 2004 a seguito dell'applicazione della regola n+2

(Importi in euro)

Programma operativo	Annualità	SFOP			Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987		
		Dec. C(2004) 5501	Disimpegno	Dec. C(2007)4552	Prec. assegn. (decreto n. 18/2005)	Disimpegno	Assegnazione rideterminata
Pesca	2004	21.021.176,00	450.673,39	20.570.502,61	12.219.992,00	450.673,39	**11.769.318,61**

08A03819

DECRETO 31 marzo 2008.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, a fronte FSE del PON Sviluppo Imprenditoriale Locale, di cui al Q.C.S. obiettivo 1, 2000/2006. (Decreto n. 14/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al Fondo sociale europeo;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139, che prevede, relativamente ai programmi operativi nazionali, che la copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ovvero di altre leggi di settore;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6582 del 13 dicembre 2007, che modifica la decisione C(2000) 2342 della Commissione relativa all'approvazione del programma operativo «Sviluppo Imprenditoriale Locale», dalla quale risulta che il cofinanziamento statale a fronte FSE è pari a 26.496.005,00 euro;

Visti i propri decreti 28 novembre 2000 relativo all'acconto del 7%, 11 aprile 2003 (n. 6/2003) relativo alle annualità 2000, 2001 e 2002, 11 aprile 2003 (n. 5/2003) relativo all'annualità 2003, 1° aprile 2005 (n. 13/2005) relativo alle annualità 2004 e 2005 e 16 marzo 2007 (n. 8/2007) relativo al disimpegno di una quota di risorse a fronte FSE, dai quali risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento, a fronte FSE, del PON Sviluppo Imprenditoriale Locale, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano a 27.031.757,00 euro e che, pertanto, occorre disimpegnare una quota pari a 535.752,00 euro rideterminando l'assegnazione per l'annualità 2005;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 31 marzo 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000/2006, di cui in premessa, è disimpegnata una quota di risorse a fronte FSE, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari a 535.752,00 euro.

2. L'assegnazione a fronte FSE, a carico del predetto Fondo di rotazione, relativa all'annualità 2005, già fissata in € 3.072.727,00 dal citato decreto direttoriale 16 marzo 2007, è pertanto, rideterminata in € 2.536.975,00.

3. Il cofinanziamento statale complessivo a fronte FSE del suddetto Programma, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari, quindi, a 26.496.005,00 euro.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro 2 Economia e finanze, foglio n. 216

08A03822

DECRETO 21 aprile 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 3 per cento, per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il programma transfrontaliero «Italia-Austria», dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 25/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione transfrontaliera la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 ed al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 4233, del 17 settembre 2007, con la quale è stato approvato il programma transfrontaliero Italia-Austria, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota n. 27197, in data 28 novembre 2007, del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma, è pari ad € 12.561.421;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2008, in misura pari al 3 per cento dell'importo complessivo posto a carico del Fondo di rotazione, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il programma operativo Italia-Austria 2007/2013 è pari ad € 376.843.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in favore della provincia autonoma di Bolzano in qualità di autorità di certificazione del programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro 2 Economia e finanze, foglio n. 357

08A03809

DECRETO 21 aprile 2008.

Assegnazione ed erogazione del prefinanziamento del 3 per cento, per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il programma transfrontaliero «Italia-Francia Alcotra», dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013. (Decreto n. 24/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nonché il regolamento n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti n. 1080/2006 e n. 1083/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013 che prevede, tra l'altro, che per i programmi di cooperazione transfrontaliera la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, il quale, al paragrafo 1, stabilisce che la Commissione europea, all'atto dell'adozione della decisione di approvazione di ciascun programma operativo, versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013, pari al 2 per cento nel 2007 ed al 3 per cento nel 2008 del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria relativa ai diversi periodi di programmazione;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5716, del 29 novembre 2007, con la quale è stato approvato il programma transfrontaliero Italia-Francia Alcotra, per il periodo di programmazione 2007/2013;

Vista la nota n. 28413, in data 10 dicembre 2007, del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, con la quale si richiama che la quota nazionale pubblica di parte italiana, del predetto programma, è pari ad € 29.139.872;

Considerata la necessità di assicurare l'assegnazione e l'erogazione del prefinanziamento statale per l'anno 2008, in misura pari al 3 per cento dell'importo complessivo posto a carico del Fondo di rotazione, in corrispondenza dell'erogazione del prefinanziamento comunitario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento del 3 per cento per l'anno 2008, della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il programma operativo Italia-Francia Alcotra 2007/2013 è pari ad € 874.196.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in favore della regione Piemonte in qualità di autorità di certificazione del programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro 2 Economia e finanze, foglio n. 356

08A03811

DECRETO 28 maggio 2008.

Individuazione del perimetro afferente 10 immobili, già di proprietà del «Fondo immobiliare patrimonio uno» posti in vendita a terzi acquirenti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«Articolo 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 2 dell'Articolo 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'Articolo 4;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione dell'Articolo 4 ai sensi dei quali sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo immobiliare patrimonio uno» (il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (i «Decreti Attuativi»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 30 dicembre 2005 ai sensi dei Decreti Attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«Accordo di Indennizzo»);

Visto il decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze emanato il 26 aprile 2007 mediante il quale, in virtù del citato Accordo di indennizzo, si è provveduto alla sostituzione di immobili e di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo («Decreto di indennizzo») come descritto negli allegati al medesimo decreto;

Attesa la necessità di individuare in modo dettagliato all'interno dell'intera proprietà trasferita con i Decreti Attuativi al Fondo, un portafoglio costituito da 10 immobili per i quali il Fondo ha avviato le procedure di vendita, mediante pubblicazione di apposita offerta;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato, per taluni dei beni di cui alla premessa che precede, l'apposita procedura, volta ad ottenere la regolarizzazione edilizia e l'accertamento di conformità di taluni immobili trasferiti al Fondo, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 e del rinvio all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, in osservanza dell'impegno di cui alla lettera (i) descritta nell'Allegato 3 al decreto 23 dicembre 2005 (c.detto «Decreto Operazione»), e dell'Accordo di Indennizzo, stipulato con il Fondo;

Tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2006, n. 28) che prevede, ove si renda necessario, l'adozione di decreti dirigenziali emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della migliore identificazione delle unità, escluse quelle ad uso residenziali, facenti parte dei beni, già individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio, e trasferiti per effetto dei «Decreti Attuativi » al Fondo;

Preso atto delle certificazioni redatte dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo, tenendo conto delle valutazioni di congruità degli immobili in sede di apporto o trasferimento;

Attesa l'opportunità di individuare in modo inequivocabile i predetti immobili ricadenti nella proprietà del Fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti, con l'esigenza, fra l'altro, di quantificare correttamente l'importo del canone di locazione che l'Agenzia del demanio, in virtù di quanto previsto dal contratto di locazione stipulato con il Fondo, sarà tenuta a corrispondere agli acquirenti di tali immobili;

Decreta:

Gli immobili citati in premessa di proprietà del Fondo e trasferiti al medesimo in forza dell'Articolo 4 e dei Decreti Attuativi sono individuati e descritti nell'allegato al presente decreto.

Il canone di locazione da corrispondersi da parte dell'Agenzia del demanio agli acquirenti degli immobili alienati dal Fondo, individuati nell'allegato al presente decreto, e disciplinato dall'art. 5 del contratto di locazione stipulato tra il Fondo e l'Agenzia del demanio sarà oggetto di successivo decreto di accertamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

ALLEGATO 1: Estremi di indentificazione degli immobili

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Dati Catastali	Estremi decreto individuazione Agenzia del demanio
1	PU098	LAZIO	FROSINONE	FROSINONE	Via F. Brighindi snc	**Catasto Fabbricati:** - Foglio 32, Part. 583, Sub. 74	Decreto dell'Agenzia del Demanio del 20/12/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2004
2	PU099	LAZIO	RIETI	RIETI	Via Tancia civ. 20	**Catasto Fabbricati:** - Foglio 87, Part. 441, Sub. 7	Decreto dell'Agenzia del Demanio del 20/12/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2004
3	PU101	MARCHE	ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	Via Rua della Scala civ. 2, 4, 6 e 8	**Catasto Fabbricati:** - Foglio 169, Part. 1050 graffato con Part. 1053, Sub. 3 **Catasto Terreni:** - Foglio 169, Part. 1050 - ENTE URBANO	Decreto dell'Agenzia del Demanio del 20/12/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2004 Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio del 14/04/2008 Rettifica dell'allegato A al decreto 20 dicembre 2004, relativo ai beni immobili di proprieta' dell'INPDAP pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18/04/2008
4	PU103	TOSCANA	MASSA CARRARA	MASSA	Via F. Crispi civ. 11	**Catasto Fabbricati:** - Foglio 80, Part. 139, Sub. 9	Decreto dell'Agenzia del Demanio del 20/12/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2004
5	PU107	CALABRIA	COSENZA	COSENZA	Via Trieste civ. 94, angolo via Sabotino	**Catasto Fabbricati:** - Foglio 17, Part. 158 **Catasto Terreni:** - Foglio 17, Part. 158 - ENTE URBANO	Decreto dell'Agenzia del Demanio del 20/12/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2004
6	PU167	EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	FERRARA	Via Palestro civ. 64 Via Mascheraio civ. 28	**Catasto Fabbricati:** - Foglio 382, Part. 224, Sub. 3 - Foglio 382, Part. 244, Sub. 3 - Foglio 382, Part. 244, Sub. 1 graffato con Part. 245 - Foglio 382, Part. 246 **Catasto Fabbricati:** - Foglio 382, Part. 244 - ENTE URBANO - Foglio 382, Part. 245 - ENTE URBANO - Foglio 382, Part. 246 - ENTE URBANO	Decreto dell'Agenzia del Demanio del 20/12/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2004 Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio del 14/04/2008 Rettifica dell'allegato A al decreto 20 dicembre 2004, relativo ai beni immobili di proprieta' dell'INPDAP pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18/04/2008
7	PU171	VENETO	PADOVA	PADOVA	Via degli Scrovegni civ. 7 e 9	**Catasto Fabbricati:** - Sez. A, Foglio 25, Part. 946, Sub. 19	Decreto dell'Agenzia del Demanio del 20/12/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2004
8	PU175	LOMBARDIA	MILANO	MILANO	Viale Coni Zugna civ. 71 Piazzale Antonio Cantore civ. 12	**Catasto Fabbricati:** - Foglio 435, Part. 182, Sub. 720 - Foglio 435, Part. 182, Sub. 86 - Foglio 435, Part. 182, Sub. 87 - Foglio 435, Part. 182, Sub. 88 - Foglio 435, Part. 182, Sub. 89 - Foglio 435, Part. 182, Sub. 90	Decreto dell'Agenzia del Demanio del 17/11/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2004

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Dati Catastali	Estremi decreto individuazione Agenzia del demanio
9	PU220	LAZIO	ROMA	ROMA	Viale del Policlinico n. 137, 141, 143, 143bis	**Catasto Fabbricati:** - Foglio 592, Part. 107 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 1 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 2 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 5 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 6 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 7 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 8 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 15 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 16 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 17 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 503 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 504 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 505 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 506 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 507 - Foglio 592, Part. 110, Sub. 508 **Catasto Terreni:** - Foglio 592, Part. 107 - ENTE URBANO - Foglio 592, Part. 110 - ENTE URBANO	Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio del 22/12/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2005 Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio del 25/03/2008 Individuazione di beni immobili di proprieta' del Consiglio nazionale delle ricerche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 03/04/2008
10	PU222	LAZIO	ROMA	ROMA	Via Reno civ. 1	**Catasto Fabbricati:** - Foglio 576, Part. 137, Sub. 1 - Foglio 576, Part. 137, Sub. 2 - Foglio 576, Part. 137, Sub. 3 - Foglio 576, Part. 137, Sub. 4 - Foglio 576, Part. 137, Sub. 5 - Foglio 576, Part. 137, Sub. 6 - Foglio 576, Part. 137, Sub. 501 **Catasto Terreni:** - Foglio 576, Part. 137 - ENTE URBANO	Decreto del Direttore dell'Agenzia del Demanio del 22/12/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2005

08A03934

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2007.

Adozione di misure per la sicurezza del sistema nazionale del gas e ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;

Visti i contenuti delle relazioni tecniche, inviate dalle imprese di vendita entro il 30 novembre 2007 alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità), che hanno descritto le azioni predisposte e i risultati raggiunti per far fronte, con riferimento all'anno termico in corso, agli obblighi riguardanti il contenimento dei consumi di gas su richiesta conseguente all'applicazione di procedure di emergenza;

Considerato che i risultati esposti nelle relazioni tecniche pervenute dalle imprese di vendita che, pur se rinviano il completamento delle informazioni in esito del differimento al 15 dicembre 2007 del termine del 30 ottobre 2007 di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, non risultano coerenti con l'attesa adesione volontaria al contenimento dei consumi di gas per il corrente ciclo termico invernale 2007/2008, evidenziando in particolare la sostanziale mancanza di aggregazione di utenti industriali;

Ritenuto necessario ed urgente emanare ulteriori disposizioni per estendere la possibilità di partecipazione al contenimento dei consumi di gas, da parte delle imprese industriali ed anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessità, di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilità del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che può procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all'obbligo, o clienti volontari, che aderiscono al contenimento dei consumi con modalità non individuale, sono estese, per il periodo dal 14 gennaio 2008 al 6 aprile 2008, a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.

2. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, è tenuto ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorità, nonché dell'obbligo di trasmettere, entro l'8 gennaio 2008, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalità e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione che non potrà essere inferiore a 200.000 Smc/giorno.

3. Il soggetto mandatario di cui al comma 2 assume ogni responsabilità del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di specifici accordi, sia le modalità di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze.

4. Nel caso in cui a consuntivo l'adesione volontaria complessiva di contenimento dei consumi, con riferimento sia a quella derivante dall'applicazione del decreto 11 settembre 2007 sia a quella conseguente al presente decreto, superi quella necessaria a far fronte al terzo livello di gravità, pari a 10 milioni di mc/giorno, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, l'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'art. 5, comma 4, lettera *a)* del decreto 11 settembre 2007 sarà eseguita con riferimento ai prelievi dei trenta giorni precedenti contabilizzati come precisato nello stesso decreto, ed ai prelievi medi dei giorni feriali ricadenti in ciascuna settimana di contenimento effettivo.

5. I valori delle penali per inadempienza, dei premi per ottemperanza e degli incentivi per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera dell'Autorità. La stessa Autorità stabilisce altresì le possibilità e le modalità di recesso dall'adesione al contenimento dei consumi di gas assunta, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di clienti finali ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale 11 settembre 2007.

6. Entro il termine di cui al comma 2 le imprese di vendita trasmettono, secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dallo stesso decreto, le liste di cui al medesimo art. 7, comma 1, eventualmente aggiornate per tener conto delle eventuali variazioni intervenute in esito al presente decreto anche in relazione delle modifiche concordate con i propri clienti finali degli impegni assunti ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *b)* del decreto ministeriale 11 settembre 2007.

7. Per quanto non in contrasto con il presente decreto si fa rinvio alle disposizioni di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007.

Art. 2.

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di ottemperanza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all'obbligo che aderiscono individualmente e di clienti finali che non aderiscono al contenimento dei consumi, i premi e le penali individuati a carico di ciascuno sono applicati dall'impresa di vendita fornitrice al momento della verifica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A03933

DECRETO 16 maggio 2008.

Nomina del commissario straordinario delle società «GBS Group S.p.a.», «Beni Immobili Patre S.r.l.» ed «I.CO.M.A. S.r.l.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 6 maggio 2008 con il quale il tribunale di Padova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria in capo alla GBS Group S.p.a. in liquidazione, con sede in Padova - codice fiscale n. 00764570248 (procedura madre), e, ai sensi dell'art. 81 del sopra citato decreto legislativo, l'apertura delle procedure delle controllate Beni Immobili Patre S.r.l., con sede in Quinto di Treviso (Treviso) - codice fiscale n. 04094940261, ed I.CO.M.A. S.r.l. - Industria Costruzioni Macchinari Alimentari, con sede in Manfredonia (Foggia) - codice fiscale n. 02316170717;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissario straordinario al dott. Riccardo Bonivento, già nominato commissario giudiziale delle predette società;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari,

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società «GBS Group S.p.a.», «Beni Immobili Patre S.r.l.» ed «I.CO.M.A. S.r.l. - Industria Costruzioni Macchinari Alimentari» è nominato commissario straordinario il dott. Riccardo Bonivento, nato a Padova il 20 dicembre 1960.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Padova;

alle Camere di commercio di Padova, Treviso e Foggia per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alle regione Veneto ed alla regione Puglia;

ai comuni di Padova, Quinto di Treviso e Manfredonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A03808

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2007.

Riconoscimento, al sig. Lerda Claudio Roberto, di titolo professionale extra comunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Lerda Claudio Roberto ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnico en Radiologia y terapia radiante» conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il parere espresso dalla Conferenza di servizi nella seduta del 6 luglio 2006 con il quale il riconoscimento di cui trattasi è stato subordinato a una misura compensativa, come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994, consistente in un tirocinio con formazione complementare della durata di sei mesi;

Vista la relazione datata 26 novembre 2007 del prof. Bruno Bagni - presidente del consiglio di corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia e della dott.ssa Adele Canalini dell'AFP - coordinatore dello stesso corso di laurea presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - facoltà di medicina e chirurgia, i quali, al termine del periodo di formazione, esprimono il parere di idoneità del sig. Lerda Claudio Roberto;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Tecnico en Radiologia y terapia radiante», conseguito nell'anno 1993 presso l'«Universidad Nacional de Cordoba» (Argentina) dal sig. Lerda Claudio Roberto nato a Buenos Aires (Argentina) il 19 agosto 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

2. Il sig. Lerda Claudio Roberto è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il direttore generale: LEONARDI

08A03789

DECRETO 31 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «metiocarb», revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto 26 aprile 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2007/5/CE del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva metiocarb;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 aprile 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metiocarb dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 settembre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 26 aprile 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metiocarb non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1º ottobre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 aprile 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metiocarb revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 26 aprile 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metiocarb la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1º ottobre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 aprile 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI METIOCARB LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 APRILE 2007

	Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
1	Stip-Ful	009649	28/05/1998	Adica S.r.l.
2	Opus	011597	20/02/2003	Basf Italia S.p.A.
3	Mesurol Lumache	010842 PPO	11/04/2001	Bayer Cropscience S.r.l.
4	Agricarb Esca	004285	01/04/1981	Chimigroup S.r.l.
5	Carb Esca	009492	06/02/1998	Chimigroup S.r.l.
6	Marker 50 PB	012007	17/01/2006	Diachem S.p.A.
7	Elicarb	011958 PPO	15/03/2004	Gamma International S.r.l.
8	Metioflor	010804 PPO	11/04/2001	Ital-Agro S.r.l.
9	Metioran	007496	25/05/1988	Ital-Agro S.r.l.
10	Metioran BC	008302	04/06/1993	Ital-Agro S.r.l.
11	Lumacarb	011957 PPO	15/05/2004	Kollant S.p.A.
12	Metakim	010968	25/06/2001	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
13	Metiol B	010374	08/03/2000	Prochimag Italia S.r.l.
14	Metiosep	010481	03/05/2000	Sepran s.a.s.
15	One	011564	22/01/2003	Sepran s.a.s.
16	Metiol	009774	01/10/1998	Terranalisi S.r.l.

08A03688

DECRETO 31 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «dimetomorf», revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto 31 luglio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2007/25/CE del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva dimetomorf;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimetomorf dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 settembre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetomorf non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1º ottobre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetomorf revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetomorf la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1º ottobre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 31 luglio 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI DIMETOMORF LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 31 LUGLIO 2007

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1	012458	Morfeo	01/08/2007	Agrimix S.r.l.
2	009238	Dimeram	31/05/1997	Syngenta Crop Protection S.p.A.

08A03689

DECRETO 31 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «propamocarb», revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto 31 luglio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2007/25/CE del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva propamocarb;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propamocarb dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 settembre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propamocarb non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propamocarb revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propamocarb la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° ottobre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 31 luglio 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI PROPAMOCARB LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 31 LUGLIO 2007

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1	009498	Micem	10/02/1998	Adica S.r.l.
2	011397	Safe	17/07/2002	Agrico S.r.l.
3	009889	Propamocarb Agrim	15/01/1999	Agrim S.r.l.
4	009593	Promo	08/04/1998	Agrimix S.r.l.
5	010685	Fitocarb 66	31/01/2001	Agrimport S.p.A.
6	009700	Fitocarb	28/07/1998	Agriphar S.A.
7	010059	Promess	21/06/1999	Agriphar S.A.
8	009971	Promocarb	02/03/1999	Agriphar S.A.
9	009848	Prenet	04/12/1998	Agroqualità S.r.l.
10	012524	Platoon	06/12/2005	Be di Br Busolin Eligio di Busolin Rodolfo
11	009823	Caulisan	23/11/1998	Cifo S.p.A.
12	010444	Caulisan 99	12/04/2000	Cifo S.p.A.
13	011051	Caulisan PR	23/10/2001	Cifo S.p.A.
14	011022	Pithios	25/09/2001	Comagri S.r.l.
15	010557	Plantacur	20/07/2000	Comercial Quimica Massò S.A.
16	011472	Micocarb	22/10/2002	Copyr S.p.A.
17	010403	Nimbus	22/03/2000	Diachem S.p.A.
18	012128	Radikur	25/05/2004	Diachem S.p.A.
19	009838	Result	30/11/1998	Erregi S.r.l.
20	013676	Previstar	16/03/2007	Eurobios S.r.l.
21	011279	Promosol	12/04/2002	Europhyto Technology Serving Agriculture S.r.l.
22	010459	Cover	19/04/2000	Green Ravenna S.r.l.
23	011348	Fito-Anticrittogamico 722	05/06/2002	Guaber S.p.A.
24	011298	Procarb	24/04/2002	Industrias Quimicas del Valles S.A.
25	011123	Cloridral	17/12/2001	Natan S.r.l.
26	010017	Khapri	12/04/1999	Nufarm Italia S.r.l.
27	013431	Campos	25/10/2006	Rocca Frutta S.r.l.
28	009588	Salvador	06/04/1998	Rocca Frutta S.r.l.
29	009583	Vicarb	06/04/1998	Sariaf Gowan S.p.A.
30	012805	Filex	27/09/2005	Scotts Italia S.r.l.
31	011211	Vincent	22/02/2002	Sepran s.a.s.
32	011836	Kaiser S	30/09/2003	Sipcom S.p.A.
33	010731	Tecnikur	16/02/2001	Tecniterra S.r.l.
34	012405	Bogart	24/12/2004	Tecomag S.r.l.
35	011486	Propacarb	22/10/2002	Zepi Industrie Chimiche S.p.A.

08A03690

DECRETO 31 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «etoprofos», revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto 20 settembre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2007/52/CE del 16 agosto 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva etoprofos;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 20 settembre 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti etoprofos dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 settembre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 20 settembre 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etoprofos non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 20 settembre 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etoprofos revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 20 settembre 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etoprofos la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° ottobre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 20 settembre 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti etoprofos le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 20 settembre 2007:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012201	ETHOP	26/10/2005	DIACHEM S.p.A.

08A03929

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1º febbraio 2008.

Agevolazioni a progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nonotecnologie, da realizzarsi nella regione Veneto. (Decreto n. 91/RIC).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le Linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2002, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Veneto per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore delle nanotecnologie;

Visto l'accordo di programmazione negoziata siglato in data 17 marzo 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Veneto, finalizzato alla creazione in Veneto di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le nanotecnologie, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto accordo che prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nell'area territoriale della regione Veneto;

Visti, altresì, i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto accordo che, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto, inoltre, l'art. 5 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari nel triennio a 26 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il primo anno;

Visto il decreto n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Visto il decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto» (di seguito «bando»);

Viste le complessive risorse, indicate all'art. 4 del bando, destinate al finanziamento dei progetti predetti pari a 11 milioni di euro e ricomprese nelle disponibilità di cui al citato decreto n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione del Fondo FAR per l'anno 2004 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Viste le domande pervenute a fronte del bando entro la scadenza prevista del 21 ottobre 2005;

Visti gli esiti della preselezione di cui all'art. 5 del bando;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori degli esperti scientifici e degli istituti convenzionati che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato ai fini della valutazione complessiva finale;

Acquisito il parere conclusivo del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto DM27960 espresso nella seduta del 10 ottobre 2007 e riportato nel relativo verbale;

Considerato che a seguito dell'ammissione al finanziamento dei progetti DM27982 e DM27995 disposta con decreto direttoriale n. 1146/ric. dell'11 settembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007, il totale delle risorse impegnate risulta pari a euro 4.118.859,00 a fronte delle sopra citate complessive risorse disponibili pari a 11 milioni di euro;

Tenuto conto, pertanto, che risultano utilizzabili risorse pari a euro 6.881.141,00;

Considerato che per i progetti ammissibili al finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sotto elencato progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 2005, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto», è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante:

DM27960 - Tema 6 - Ricerca «Sperimentazione di materiali e tecnologie innovative per il rivestimento superficiale di polimeri ed altri materiali per conferire proprietà funzionali»; Formazione «Corso avanzato per ricercatori industriali orientati allo sviluppo di polimeri avanzati e nuove tecnologie di coating»;

Beneficiari:

Plastal S.p.a. - Pordenone;

Inglass S.r.l. - San Polo di Piave (Treviso);

Università degli studi di Padova - Dipartimento di scienze chimiche - Padova.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. Il Ministero fornirà all'istituto convenzionato, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

8. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.486.585,00 di cui euro 1.053.180,00 nella forma di contributo nella spesa e euro 1.433.405,00 nella forma di credito agevolato.

2. Le predette risorse graveranno sulle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca relative all'anno 2004, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

Generalità del Progetto

- Domanda: DM27960 del 21/10/2005

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Sperimentazione di materiali e tecnologie innovative per il rivestimento superficiale di polimeri ed altri materiali per conferire proprietà funzionali

  Inizio Attività: 01/06/2006

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Corso avanzato per ricercatori industriali orientati allo studio di polimeri avanzati e nuove tecnologie di coating

  Inizio Attività: 01/04/2007

  Durata mesi: 15

- Beneficiari

  INGLASS S.R.L.
  SAN POLO DI PIAVE - (TV)

  PLASTAL S.P.A.
  PORDENONE - (PN)

  UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE
  PADOVA - (PD)

• Costo Totale	€ 2.797.150,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.979.900,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 555.250,00
- di cui attività di Formazione	€ 262.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	969.500	-	969.500
Spese generali	-	-	-	-	581.700	-	581.700
Attrezzature	-	-	-	-	108.000	-	108.000
Consulenze	-	-	-	-	234.400	-	234.400
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	86.300	-	86.300
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	1.979.900	-	1.979.900
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.979.900	-	1.979.900

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	302.000	-	302.000
Spese generali	-	-	-	-	181.200	-	181.200
Attrezzature	-	-	-	-	47.750	-	47.750
Consulenze	-	-	-	-	15.600	-	15.600
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	8.700	-	8.700
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	555.250	-	555.250
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	555.250	-	555.250

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	24.000	-	24.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	3.000	-	3.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	140.000	-	140.000
Subtotale	-	-	-	-	172.000	-	172.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	90.000	-	90.000
Totale	-	-	-	-	262.000	-	262.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	-	680.130,00	-	680.130,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	1.100.255,00	-	1.100.255,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	-	111.050,00	-	111.050,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	333.150,00	-	333.150,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	262.000,00	-	262.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	791.180,00	262.000,00	1.053.180,00
Credito Agevolato fino a €	1.433.405,00	-	1.433.405,00
TOTALE	2.224.585,00	262.000,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

INGLASS S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	211.000	-	211.000
Spese generali	-	-	-	-	126.600	-	126.600
Attrezzature	-	-	-	-	83.000	-	83.000
Consulenze	-	-	-	-	64.400	-	64.400
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	12.800	-	12.800
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	497.800	-	497.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	497.800	-	497.800

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	74.000	-	74.000
Spese generali	-	-	-	-	44.400	-	44.400
Attrezzature	-	-	-	-	35.750	-	35.750
Consulenze	-	-	-	-	5.600	-	5.600
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	4.200	-	4.200
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	163.950	-	163.950
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	163.950	-	163.950

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	8.000	-	8.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	8.000	-	8.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	18.000	-	18.000
Totale	-	-	-	-	26.000	-	26.000

INGLASS S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

INGLASS S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	149.340,00	-	149.340,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	323.570,00	-	323.570,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	32.790,00	-	32.790,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	98.370,00	-	98.370,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	26.000	-	26.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	182.130,00	26.000,00	208.130,00
Credito Agevolato fino a €	421.940,00	-	421.940,00
TOTALE	604.070,00	26.000,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

PLASTAL S.P.A.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	616.500	-	616.500
Spese generali	-	-	-	-	369.900	-	369.900
Attrezzature	-	-	-	-	25.000	-	25.000
Consulenze	-	-	-	-	170.000	-	170.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	13.500	-	13.500
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	1.194.900	-	1.194.900
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.194.900	-	1.194.900

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	228.000	-	228.000
Spese generali	-	-	-	-	136.800	-	136.800
Attrezzature	-	-	-	-	12.000	-	12.000
Consulenze	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	4.500	-	4.500
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	391.300	-	391.300
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	391.300	-	391.300

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	16.000	-	16.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	3.000	-	3.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	140.000	-	140.000
Subtotale	-	-	-	-	164.000	-	164.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	72.000	-	72.000
Totale	-	-	-	-	236.000	-	236.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

PLASTAL S.P.A.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

PLASTAL S.P.A.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	358.470,00	-	358.470,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	776.685,00	-	776.685,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	78.260,00	-	78.260,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	234.780,00	-	234.780,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	236.000	-	236.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	436.730,00	236.000,00	672.730,00
Credito Agevolato fino a €	1.011.465,00	-	1.011.465,00
TOTALE	1.448.195,00	236.000,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	142.000	-	142.000
Spese generali	-	-	-	-	85.200	-	85.200
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	60.000	-	60.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	287.200	-	287.200
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	287.200	-	287.200

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech DM27960

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	172.320,00	-	172.320,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	172.320,00	-	172.320,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	172.320,00	-	

08A03832

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 11 febbraio 2008.

Individuazione della zona umida denominata «Lagustelli di Percile».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, peraltro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato, inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Riconosciuto l'eccezionale valore geo-morfologico dei «Lagustelli di Percile», situati alle falde del Colle Faieta in una zona calcarea molto dislocata soprattutto per faglie e ricca di veri e propri anfiteatri carsici (che sono da considerarsi come un caso di carsismo ereditato e completato da franamenti e conseguenti sbarramenti o colmamenti), a poca distanza l'uno dall'altro, il più piccolo detto «Marraone» e l'altro detto «Marrone» o «Fraturno» e la cui origine è dovuta probabilmente a crolli in profondità di masse calcaree per carsismo interno;

Riconosciuto, altresì, il particolare valore naturalistico dei suddetti biotopi, costituiti da ambienti altamente significativi sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi e per la presenza di specie di flora particolari o rare, e con vegetazione idro-igrofitico-igrofila data da *Salix purpurea*, *S. eleagnos*, *S. caprea*, *Populus* sp.pl., *Scirpus sp.pl.*, *Juncus articulatus*, *Holoschoenus romanus holoschoenus*, *Typha latifolia*, *Eleocharis palustris*, *Hypericum androsaemum*, *Potentilla reptans*, *Rorippa sylvestris*, *Plantago major*, Cannuccia palustre (*Phragmites australis*) - di estremo interesse la segnalazione storica di una forma di «aggallato» formato proprio dalla Cannuccia palustre e Raphanus sp., liberamente natante nelle acque del lago Fraturno, attualmente non presente, *Alisma plantago*, *Potentilla reptans* e *Equisetum arvense*; tra le idro-igrofile *Potamogeton natans*, *P. crispus*, *P. perfoliatus*, *Ranunculus tricophyllum*, *Myriophillum sp.*, *Chara sp.* e *Nasturtium amphibium*, nonché di specie rare o uniche per la regione, come *Heleocloa alopecuroides* e *Vicia dalmatica* nelle sponde e le varie orchideacee spontanee presenti con Orchide minore (*Orchis morio*), Orchide screziata (*Orchis ustolata* e *Orchis tridentata*), Orchide gialla (*Orchis provincialis*), Orchide a farfalla (*Orchis papilionacea*), Orchide calabrese (*Orchis pauciflora*), Platantera comune (*Platanthera bifolia*), Orchide (*Anacamptis pyramidalis*), Ballerina (*Aceras anthropophorum*), Serapide maggiore (*Serapis vomeracea*),

Ofride verde-bruna (*Ophris sphecodes*), Ofride scura (*Ophris holopsericea*), Ofride di Bertoloni (*Ophris bertolonii*), e Orchide maggiore (*Orchis purpurea*), localizzate nelle praterie carsiche adiacenti;

Considerato che tra le specie elencate nell'Allegato II e nell'Appendice 2/I della Direttiva 92/43/CEE e negli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna nei 3 biotopi in questione si rinvengono tra i mammiferi i chirotteri con il Vespero di Savi (*Hypsugo savii*) ed il Pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhli*), tra gli anfibi la Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*), il Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), il Tritone italiano (*Triturus italicus*), il Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*), l'Ululone appenninico (*Bombina pachypus*), la Rana esculenta (*Rana esculenta complex*) e la Rana appenninica (*Rana italica*), tra i rettili il Biacco (*Hierophis viridiflavus*), il Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata/viridis complex*) e la Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), e tra gli insetti i Lepidotteri *Zerynthia polixena* ed *Euphydryas (aurinia) provincialis*;

Considerato, altresì, che la restante componente faunistica è rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarità oggettiva: tra gli invertebrati i rari lepidotteri *Melitaea cinxia* (in forte declino in tutta Europa), *Melitaea fascelis* (= trivia) e *Hamearis lucina*, come documentato dai monitoraggi ottenuti dall'Osservatorio per la Biodiversità del Lazio;

Considerato, infine, che la zona in questione assume valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso, quindi, che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane-Australia, 1996);

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la zona umida denominata «Lagustelli di Percile» è inserita all'interno del perimetro del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, istituito dalla regione Lazio con le leggi regionali n. 41 del 26 giugno 1989 e n. 29 del 6 ottobre 1997;

Esaminata la Raccomandazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;

Viste le richieste pervenute dal comune di Percile, rispettivamente dall'assessore alle politiche ambientali e culturali con nota del 25 febbraio 2002 prot. n. 546 e dal sindaco con nota del 25 marzo 2006 prot. n. 723;

Vista la richiesta di parere inviata alla regione Lazio con la nota della Direzione generale per la protezione della natura prot. n. DPN-2007-0021356 del 1° agosto 2007;

Vista la delibera di giunta della regione Lazio n. 1004 del 7 dicembre 2007, trasmessa con nota prot. 4481 del 10 gennaio 2008, con la quale è stato espresso parere positivo in merito all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Lagustelli di Percile» ai sensi della citata Convenzione Internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata «Lagustelli di Percile», ubicata nel comune di Percile, provincia di Roma, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto come Allegato I.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Lazio, il Parco naturale dei Monti Lucretili, la provincia di Roma ed il comune di Percile assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 è affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente ed al Corpo Forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2008

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Zona Ramsar
"Laghi di Percile"
scala 1 : 25.000
PERCILE
Cineto Romano
M. Mandela

08A03810

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 19 maggio 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Kaletra (lopinavir + ritonavir), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 206/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Kaletra» (lopinavir + ritonavir), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 18 marzo 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/01/172/006 - 100 mg/25 mg compressa rivestita con film uso orale flacone HDPE 1x60 compresse;

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Limited;

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta dell'8/9 aprile 2008;

Vista la deliberazione n. 12 del 17 aprile 2008 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, è necessario che alla nuova confezione del medicinale Kaletra (lopinavir+ritonavir) sia attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Al medicinale KALETRA (lopinavir + ritonavir) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 100 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale flacone HDPE 1 x 60 compresse - n. 035187069/E (in base 10), 11KUCX (in base 32);

Indicazioni terapeutiche: Kaletra è indicato, in associazione con altri agenti antiretrovirali, per il trattamento di bambini di età superiore ai 2 anni e di adulti con infezione HIV-1. La maggior parte dell'esperienza con Kaletra deriva dall'uso del prodotto in pazienti mai sottoposti precedentemente a terapia antiretrovirale. I dati ottenuti in pazienti pluri-trattati con inibitori della proteasi sono limitati. Esistono dati limitati circa la terapia di salvataggio di pazienti in fallimento con la terapia di Kaletra. La scelta di Kaletra per il trattamento di pazienti con infezione HIV-1 e con precedente esperienza di inibitori della proteasi deve basarsi su test di resistenza virale individuale e sulla storia dei trattamenti precedenti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Kaletra (lopinavir+rotinavir) è classificato come segue:

confezione: 100 mg/25 mg compressa rivestita con film - uso orale flacone HDPE 1 x 60 compresse, n. 035187069/E (in base 10), 11KUCX (in base 32);

casse di rimborsabilità: H

prezzo ex factory (IVA esclusa) 90,06 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 148,63 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Kaletra (lopinavir+ritonavir) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome (OSP2).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti, al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 maggio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A03801

DETERMINAZIONE 19 maggio 2008.

Classificazione del medicinale «Nicotinell Menta» (nicotina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Consumer Health S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Nicotinell Menta;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione delle confezioni in classe C-bis;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 marzo 2008;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NICOTINELL MENTA (nicotina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

2 mg gomma da masticare 2 gomme in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037800012/M (in base 10), 141L2D (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis;

2 mg gomma da masticare 12 gomme in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037800024/M (in base 10) 141L2S (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis;

2 mg gomma da masticare 36 gomme in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037800048/M (in base 10) 141L3J (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis;

2 mg gomma da masticare 48 gomme in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037800051/M (in base 10) 141L3M (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis;

2 mg gomma da masticare 60 gomme in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037800063/M (in base 10) 141L3Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis;

2 mg gomma da masticare 72 gomme in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037800075/M (in base 10) 141L4C (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis;

4 mg gomma da masticare 2 gomme in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037800099/M (in base 10) 141L53 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis;

4 mg gomma da masticare 12 gomme in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037800101/M (in base 10) 141L55 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis;

4 mg gomma da masticare 36 gomme in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037800125/M (in base 10) 141L5X (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis;

4 mg gomma da masticare 48 gomme in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037800137/M (in base 10) 141L69 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis;

4 mg gomma da masticare 60 gomme in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037800149/M (in base 10) 141L6P (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis;

4 mg gomma da masticare 72 gomme in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037800152/M (in base 10) 141L6S (in base 32);

classe di rimborsabilità: C-bis.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Nicotinell Menta (nicotina), è la seguente:

medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 maggio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A03802

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Chioggia, dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 24 aprile 2008, numero 4917 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Venezia, con la quale si comunica il mancato funzionamento, nei giorni 21 e 22 aprile 2008, del Servizio di pubblicità immobiliare, sede di Chioggia (Venezia);

Accertato che il mancato funzionamento del predetto Servizio di pubblicità immobiliare è da attribuirsi all'attivazione del nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare;

Ritenuto il parere favorevole espresso dal Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota del 20 maggio 2008, prot. n. 23104/07;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare, sede di Chioggia (Venezia), nei giorni 21 e 22 aprile 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 maggio 2008

Il responsabile: CUBADDA

08A03988

UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE «NICCOLÒ CUSANO»

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visti i decreti ministeriali 17 aprile 2003 e 15 aprile 2005 relativi ai criteri e alle procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006 relativo alla istituzione della Università telematica delle scienze umane UNI.S.U. e con il quale sono stati approvati statuto e regolamento didattico di Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario del 19 giugno 2006, n. 140;

Visto il provvedimento del presidente del consiglio di amministrazione dell'UNI.S.U. n. 2 del 28 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2007 e n. 147 del 27 giugno 2007, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'UNI.S.U. in vigore dal 1° giugno 2007 e tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale direzione generale per l'Università del 13 settembre 2007, pervenuto in allegato alla nota prot. n 2889 del 13 settembre 2007, con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli 2, 4, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 e 38 del regolamento didattico di Ateneo anzicitato nel nuovo testo elaborato dalle autorità accademiche, ad eccezione di quelle relative all'art. 3 e all'art. 32;

Viste le deliberazioni del comitato tecnico organizzatore in data 30 ottobre 2007 e del consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 2007, con le quali i predetti organi centrali dell'UNI.S.U. hanno preso atto della approvazione delle suddette modifiche ad eccezione di quella relativa all'art. 3 e all'art. 32;

Ravvisata la necessità di emanare le modifiche al regolamento didattico di Ateneo, stabilendo l'entrata in vigore delle modifiche stesse a partire dal 1° novembre 2007, provvedendo contestualmente all'emanazione del nuovo testo rispetto a quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2006, con riserva di sottoporre nuovamente al Ministero le modifiche agli articoli 3 e 32;

Decreta:

Articolo unico

Sono emanate le modifiche al regolamento didattico di Ateneo relative agli articoli 2, 4, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 e 38 che entrano in vigore dal 1° novembre 2007 e risultanti dall'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università e inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 31 ottobre 2007

Il rettore: SCARCELLA

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
(elenco delle modifiche approvate a decorrere dal 1° novembre 2007)

Art. 2.

Strutture didattiche di Ateneo

2. Le facoltà attribuiscono, con la delibera annuale di programmazione, ai docenti, ai ricercatori e ai tutor d'ambito disciplinare i compiti in ordine ai singoli insegnamenti, ai corsi integrativi erogabili, a scelta dello studente, a distanza e/o in presenza, nonché alle attività di orientamento.

Art. 4.

Corsi e titoli di studio

2. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), master universitario (MU) di 1° e di 2° livello.

12. Per i fini di cui al decreto ministeriale 17 aprile 2003, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialità, l'interattività con i materiali didattici, l'interattività umana, l'adattività del percorso formativo, l'interoperabilità dei sottosistemi.

13. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico. Il livello di apprendimento è monitorato costantemente attraverso i dati relativi al tracciamento delle attività on line e attraverso i momenti di verifica intermedia e finale di profitto.

Art. 9.

Attività didattiche integrative

1. Le strutture didattiche dell'Università, anche in collaborazione con enti esterni, possono assicurare servizi didattici integrativi opzionali e facoltativi, come:

4. Le singole strutture didattiche organizzano le attività integrative, opzionali e facoltative, sulla base di uno specifico piano mettendole a disposizione degli studenti, docenti, ricercatori ed esterni all'Università. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, idonei allo svolgimento delle attività stesse.

2. REGOLAMENTI DIDATTICI.

Art. 10.

Regolamento e ordinamento didattico dei corsi di studio

Comma 1:

a) l'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi e le relative attività di tutoraggio;

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE.

Art. 13.

Tipologie ed articolazione degli insegnamenti

1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche integrati così come previsto dal successivo art. 15 anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi.

3. Le diverse modalità comuni previste per l'attività didattica in rete di ogni insegnamento sono definite nel modello formativo approvato dall'Ateneo e nella carta dei servizi secondo i seguenti principi:

10. Le risultanze delle attività della commissione per la certificazione dei materiali e dell'osservatorio di ateneo sulla didattica sono trasmesse al senato accademico.

11. Le facoltà, nel perseguire i propri fini istituzionali, programmano e coordinano le attività didattiche al fine di:

a) garantire allo studente la qualità della didattica;

b) favorire il conseguimento dei titoli di studio secondo quanto previsto dagli ordinamenti;

c) assicurare la sostenibilità, da parte dello studente dell'attività programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;

d) ridurre o rimuovere le difficoltà che gli studenti possono incontrare negli studi universitari;

e) favorire l'utilizzo di modalità di apprendimento aperto e autonomo idonee alla formazione professionale, anche continua e permanente, degli studenti, nella fattispecie gli studenti/lavoratori e di utenti diversamente abili.

12. Al fine di sostenere in forme opportune lo studio degli studenti l'Ateneo organizza servizi opzionali/facoltativi. Tali servizi possono essere erogati da docenti, da ricercatori o da tutor d'ambito disciplinare dell'Ateneo stesso o da esperti esterni.

Art. 15.

Ulteriori attività formative

1. L'attività didattica dei corsi di studio delle facoltà, oltre i corsi di insegnamenti ufficiali, possono prevedere seminari, esercitazioni, e altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi o dei singoli insegnamenti disciplinari o di ogni corso di studio. Per ciascuna di tali tipologie sono indicati nei regolamenti didattici delle facoltà l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.

2. I regolamenti didattici di facoltà disciplinano le forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.

Art. 16.

Esami e verifiche del profitto

1. La valutazione degli studenti è svolta da commissioni composte di professori universitari, ricercatori e docenti a contratto, e da cultori delle materie.

2. Le prove delle verifiche intermedie di profitto consistono in una o più tipologie seguenti:

test (scelta multipla, vero/falso, corrispondenza, sostituzione), con domande a diversa difficoltà,

simulazioni,

costruzione di mappe concettuali,

realizzazioni di elaborati scritti come saggi brevi;

progetti di gruppo,

seminari.

Le modalità di svolgimento delle prove di profitto finali prevedono che:

le prove scritte siano svolte presso o la sede dell'Università o presso le sedi esterne con modalità definite dal regolamento di ateneo sugli esami;

per le sedi esterne lo svolgimento delle prove scritte può avvenire o con l'osservanza dei principi fissati per i concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego che si svolgono in più sedi o mediante lettura del tema da parte della commissione in videoconferenza secondo modalità definite nel regolamento di ateneo sugli esami;

le prove orali in presenza mediata via video-conferenza siano svolte presso le sedi esterne dell'Università;

le prove orali in presenza fisica siano svolte presso la sede dell'Università;

l'Università assicura le necessarie garanzie di svolgimento delle prove (identità, autonomia, rispetto delle disposizioni normative sull'effettuazione delle prove) secondo le modalità previste nel regolamento di ateneo sugli esami.

3. La valutazione finale del profitto dello studente terrà conto di tutto il lavoro svolto, ovvero dei risultati delle prove di verifica di profitto intermedie nel caso siano state svolte, della qualità della partecipazione alle attività on line e dei risultati della prova di profitto finale.

4. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, il regolamento di ateneo sugli esami stabilisce il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. La votazione finale complessiva viene espressa in trentesimi. Il riconoscimento di idoneità è riportato nel libretto personale dello studente.

5. La composizione delle commissioni degli esami di profitto finali è definita in base ai seguenti principi:

a) la commissione di valutazione per gli esami, proposta dal docente titolare del corso di insegnamento e nominata dal Preside, è composta da almeno due docenti, il primo dei quali è di norma il titolare dell'insegnamento che svolge le funzioni di presidente della commissione, il secondo è un altro docente (professore, professore a contratto) o ricercatore o cultore della materia del medesimo settore scientifico disciplinare in cui la disciplina oggetto d'esame è inserita o di settore scientifico disciplinare affine;

b) la commissione è responsabile della valutazione della preparazione del candidato.

8. Ciascun insegnamento prevede prove di profitto (verifiche intermedie e finale) che si struttureranno secondo le modalità stabilite dal regolamento di ateneo sugli esami.

13. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le attività on line è realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative e consiste nella registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione finale e di autovalutazione.

Art. 17.

Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

5. Per il conseguimento della laurea i regolamenti didattici possono prevedere la discussione o di un elaborato scritto o di una prova espositiva multimediale finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le modalità della prova abilitativi di conoscenza della lingua straniera.

6. Per il conseguimento della laurea magistrale, l'ordinamento prevede la presentazione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore affiancato da un correlatore.

Art. 18.

Commissioni per il conseguimento del titolo di studio

Le commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, attribuire la lode al candidato che ha riportato il massimo dei voti. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Con la concessione della lode la commissione, sempre all'unanimità, può proporre la dignità di stampa della tesi quando la prova abbia raggiunto risultati di eccellenza e di originalità.

8. I titoli accademici vengono conferiti dal rettore visti gli atti della carriera universitaria dello studente.

9. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da un supplemento che riporta le informazioni principali sulla carriera universitaria dello studente, per gli effetti previsti dall'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Art. 38.

Tutela della privacy

1. Secondo quanto previsto dalla lettera *d)* del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, l'«Università telematica delle scienze umane» garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed eventuali successive modificazioni.

08A03704

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo CSI S.p.a., in Bollate, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento del Vice Capo Dipartimento vicario - Capo del Corpo nazionale vigili del fuoco datato 23 maggio 2008, l'Organismo «CSI S.p.a.», con sede in Bollate (Milano) - cap 20021 - viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di legno per strutture, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

08A03935

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 23 e 26 maggio 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,5742
Yen	162,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,103
Corona danese	7,4602
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79440
Fiorino ungherese	244,97
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6988
Zloty polacco	3,4021
Nuovo leu romeno	3,6641
Corona svedese	9,3024
Corona slovacca	31,075
Franco svizzero	1,6175
Corona islandese	113,70
Corona norvegese	7,9010
Kuna croata	7,2539
Rublo russo	37,1210
Nuova lira turca	1,9591
Dollaro australiano	1,6376
Real brasiliano	2,6024
Dollaro canadese	1,5533
Yuan cinese	10,9276
Dollaro di Hong Kong	12,2829
Rupia indonesiana	14660,52
Won sudcoreano	1645,43
Peso messicano	16,3347
Ringgit malese	5,0634
Dollaro neozelandese	1,9990
Peso filippino	68,454
Dollaro di Singapore	2,1402
Baht tailandese	50,429
Rand sudafricano	12,0500

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Dollaro USA	1,5761
Yen	162,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,083
Corona danese	7,4602
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79655
Fiorino ungherese	243,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6987
Zloty polacco	3,3980
Nuovo leu romeno	3,6691
Corona svedese	9,3090
Corona slovacca	31,145
Franco svizzero	1,6156
Corona islandese	113,87
Corona norvegese	7,8895
Kuna croata	7,2563
Rublo russo	37,0945
Nuova lira turca	1,9648
Dollaro australiano	1,6420
Real brasiliano	2,6154
Dollaro canadese	1,5588
Yuan cinese	10,9328
Dollaro di Hong Kong	12,2994
Rupia indonesiana	14736,54
Won sudcoreano	1652,86
Peso messicano	16,3631
Ringgit malese	5,0900
Dollaro neozelandese	2,0022
Peso filippino	68,623
Dollaro di Singapore	2,1460
Baht tailandese	50,648
Rand sudafricano	12,1342

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A03931-08A03932

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Caniffa»

Estratto provvedimento n. 113 del 28 aprile 2008

Medicinale per uso veterinario CANIFFA.

Confezione: 10 flaconi monodose - A.I.C. n. 100084019.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. - via Vittor Pisani 16, 20124 Milano - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in «EURICAN CHL».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A03708

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-130) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.